

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 22/2025

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

**AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA
AGRICOLA (C.A.A.)**

E p.c.

**ALL' A.G.R.E.A
LARGO CADUTI DEL LAVORO, 6
40122 BOLOGNA**

**ALL' A.R.G.E.A.
VIA CAPRERA, 8
09123 CAGLIARI**

**ALL' A.R.T.E.A.
VIA SAN DONATO, 42/1
50127 FIRENZE**

**ALL' A.V.E.P.A
VIA N. TOMMASEO, 63-69
35131 PADOVA**

**ALL' ORGANISMO PAGATORE
DELLA REGIONE
LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE
AGRICOLTURA
PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1
20100 MILANO**

**ALL' APPAG TRENTO
VIA G.B. TRENER, 3
38100 TRENTO**

**ALL' ARCEA
VIA E.MOLÈ
88100 CATANZARO**

**ALL' ARPEA
VIA BOGINO, 23
10123 TORINO**

**ALL' OP DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI
BOLZANO - OPPAB**

VIA CRISPI, 15
39100 BOLZANO

ALL' OPR FVG
PIAZZA DEL PATRIARCATO, 3
33100 UDINE

ALLA REGIONE VENETO
CAPOFILA PER L'AGRICOLTURA
COORDINAMENTO COMMISSIONE
POLITICHE AGRICOLE
PALAZZO SCERIMAN
CANNAREGGIO, 168
30121 VENEZIA

AL MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITÀ ALIMENTARE E
DELLE FORESTE

DIP.TO DELLA POLITICA
AGRICOLA COMUNE E DELLO
SVILUPPO RURALE

DIR. GEN. DELLO SVILUPPO
RURALE
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

DIR. GEN. DELLE POLITICHE
INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
VIA XX SETTEMBRE 20
00186 ROMA

ALLA DIREZIONE
COORDINAMENTO AGEA
VIA PALESTRO, 81
00185 – ROMA

A TUTTE LE ASSOCIAZIONALI
NAZIONALI DEI CONSORZI DI
DIFESA

A COORDIFESA
C.SO VITTORIO EMANUELE II, 101
00186 ROMA

ALL' ASNACODI
VIA BERGAMO 3
00198 ROMA (RM)

ALL' ISMEA
VIALE LIEGI, 26
00198 ROMA

AL RTI LEONARDO S.P.A.
(MANDATARIA) -
ENTERPRISE SERVICES ITALIA
S.R.L (GRUPPO DXC),
ABACO S.P.A, GREEN AUS S.P.A,
E-GEOS S.P.A,
LEONARDO S.P.A.

AL RTI AGRICONSULTING S.P.A.
VIA VITORCHIANO N. 123
00189 ROMA

AL RTI EY ADVISORY
S.P.A.(MANDATARIA) –
ACCENTURE S.P.A. EY ADVISORY
S.P.A.

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 17 “Gestione del rischio” - Sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022 - Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di pagamento 2021 e 2022 - Decreto n. 225335 del 28/04/2023 di approvazione dell’Avviso pubblico invito a presentare proposte Campagna assicurativa 2021-2022 – Produzioni zootecniche

INDICE

PREMESSA	5
1. QUADRO NORMATIVO	5
2. DEFINIZIONI.....	9
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	9
4. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE	9
5. REQUISITI DI ACCESSO	9
6. TIPOLOGIA DI DOMANDA	10
6.1 Domanda iniziale	10
6.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e all'art. 16 par. 2 dell'avviso pubblico (errori palesi).....	10
6.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'avviso pubblico (ritiro totale)	10
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI .	11
8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN	11
9. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE.....	12
9.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro. 12	
9.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP	13
10. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA	13
11. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E PER LA AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO PUBBLICO	14
12. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO	15
13. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	16
14. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	16
15. CONTROLLI RELATIVI ALLE VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (ARTICOLO 87 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159)	16
16. MODALITÀ DI PAGAMENTO	18
17. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.....	19
18. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS	20
19. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE	20
20. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI.....	20
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20
22. RINVIO.....	21
23. ACCESSO AGLI ATTI.....	21
24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	22

PREMESSA

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in qualità di Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2022, il 28 aprile 2023 ha approvato l'avviso pubblico n. 225335 per la presentazione di proposte per la concessione e pagamento di un contributo pubblico con riferimento alle campagne assicurative 2021 e 2022, produzioni zootecniche, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Misura 17 "Gestione del rischio" - Sottomisura 17.1 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022.

Le presenti istruzioni delineano le modalità operative per la presentazione della domanda di pagamento PSRN 17.1 annualità 2021 e 2022 per produzioni zootecniche all'Organismo Pagatore AGEA.

1. QUADRO NORMATIVO

Per la normativa comunitaria e nazionale di riferimento si rimanda al decreto di approvazione dell'Avviso pubblico n. 225335 del 28 aprile 2023 di cui in oggetto.

Ad integrazione, si riportano:

- Decreto ministeriale n. 0290384 del 01 luglio 2024- PSRN 2014-2022 - Sottomisura 17.1.
- Decreto di integrazione della dotazione finanziaria delle campagne assicurative 2015, 2021 e 2022 per le produzioni vegetali e delle campagne 2015-2022 per le produzioni zootecniche tramite assegnazione dei residui della dotazione finanziaria delle campagne vegetali 2016-2020 e del finanziamento nazionale integrativo e modifica della percentuale di contribuzione per la campagna assicurativa 2022 per le produzioni vegetali;

Normativa attuativa di riferimento

- Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30 aprile 2015 – Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Circolare Agea prot. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. 12(UE) n. 639/2014 – Agricoltore in attività;
- Circolare AGEA ACIU.2015.305 del 2 luglio 2015 Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni e s.m.e i;
- Istruzioni Operative n. 32 del 6 luglio 2017 – Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Circolare AGEA ACIU.2016.16382 del 07 luglio 2016 "Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare";

- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – Modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2003, n. 174 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'8 gennaio 1997, n.5 “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2005, n. 112 e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2005, n. 212 “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2005, n. 263 recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;
- Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 ottobre 2006, n.230 “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2006, n. 277 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2006, n. 299 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052;
- Legge 6 aprile 2007, n. 46, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'11 aprile 2007, n. 84 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali”;
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 ottobre 2008, n. 240 - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 febbraio 2010, n. 36 “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”;
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2010, n. 160 “Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea”;

- D.P.C.M. 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 novembre 2011, n. 267 recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m. e i., nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende, sequestrate e confiscate;
- Circolare AGEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 concernenti “Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni”;
- Circolare integrativa n. 9638 dell'8/02/2018 concernenti “Nota integrativa alla circolare AGEA n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al decreto legislativo 6 novembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni”;
- Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 “procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni”;
- Circolare Agea n. 3166 del 18 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Circolare Agea n. 3767 del 20 gennaio 2022 - Acquisizione della documentazione antimafia – modifiche ed integrazioni;
- Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.», ed in particolare l'art. 48-bis che ha modificato il codice antimafia come segue: a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: "europei o" sono sostituite dalle seguenti: "europei per un importo superiore a 25.000 euro o di fondi”;
- Nota AGEA - Orpum - prot. uscita n. 0081859 del 2 dicembre 2021 recante “decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 “procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni”;

- Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 “ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia”;
- - Nota AGEA OP prot. n. 3237 del 18 gennaio 2022 "acquisizione della documentazione antimafia - modifiche ed integrazioni - Nota AGEA prot. Orpum 81277 del 30 novembre 2021 – implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;
- Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 2012, n. 33 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 13 novembre 2012, n. 265: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2013, n.194, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 che coordina e aggiorna la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii., “Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto ministeriale 10 marzo 2020 n.2588 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021 e Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021 concernenti le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90;
- Circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023 “Agricoltore in attività – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115”;
- Istruzioni Operative AGEA n. 94 del 11 ottobre 2023 - Misura 17 “Gestione del rischio” - sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 - Modalità e condizioni per la presentazione della domanda di sostegno 2021 e 2022 - Decreto n. 225335 del 28/04/2023 di approvazione dell'Avviso pubblico invito a presentare proposte Campagna assicurativa 2021-2022 – Produzioni zootecniche;
- Istruzioni Operative AGEA n. 26 del 18 marzo 2024 “Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2024”;
- Istruzioni Operative n. 140 del 18 dicembre 2024 - Misura 17 “Gestione del rischio” - sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma

di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014- 2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 --
Differimento termini presentazione domande di sostegno 2019 – 2022 per produzioni
zootecniche.

- Istruzioni Operative n. 83 del 25 giugno 2024 - Misura 17 “Gestione del rischio” -
sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante” del Programma
di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2022, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 -
Chiusura termini di presentazione delle domande di pagamento produzioni zootecniche
annualità 2015 – 2022.

2. DEFINIZIONI

Per le definizioni di riferimento si rimanda al decreto di approvazione dell’Avviso pubblico di
cui in oggetto.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La domanda di pagamento deve essere presentata dagli agricoltori ai fini del pagamento del
contributo pubblico previsto nell’ambito della misura concernente la copertura assicurativa
delle produzioni ai sensi dell’art. 37 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Ai sensi dell’Avviso pubblico di cui in oggetto, le domande riguardano le assicurazioni agricole
agevolate per le produzioni zootecniche relative alla campagna assicurativa 2021- 2022.

Le domande hanno ambito territoriale nazionale e devono essere presentate all’OP AGEA
mediante il sistema gestionale SIAN (www.sian.it), indipendentemente dall’OP competente
per il fascicolo aziendale del richiedente.

4. COSTITUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL FASCICOLO AZIENDALE

Per la costituzione e l’aggiornamento del Fascicolo aziendale si rimanda alle Istruzioni
operative dell’OP AGEA n.25 del 30 aprile 2015 e s.m. e i. nonché alle Istruzioni operative
dell’OP AGEA n. 90 del 3 ottobre 2023, alle Istruzioni operative dell’OP AGEA n. 26 del 18
marzo 2024, ed alla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023.

5. REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di pagamento i richiedenti la cui corrispondente domanda di
sostegno è stata ammessa in seguito al decreto di concessione, emesso dall’Autorità di
Gestione o al provvedimento disposto da AGEA in qualità di Organismo intermedio ai sensi
della citata Convenzione del 20 aprile 2018, e successivamente al pagamento della polizza,
in caso di polizze individuali, o del certificato di polizza nel caso di polizze collettive.

Il richiedente, in osservanza di quanto definito dall’Avviso pubblico n. 225335 del 28 aprile
2023, al fine di ottenere il pagamento del contributo pubblico, presenta entro e non oltre il

termine indicato nel successivo paragrafo 7, la domanda di pagamento all'Organismo pagatore AGEA, nei limiti dell'importo definito nel provvedimento di concessione.

Il richiedente deve essere titolare di "Fascicolo Aziendale" ai sensi del D.M. 12 gennaio 2015 n. 162 e ss.mm.ii., da costituire ed aggiornare presso l'Organismo Pagatore territorialmente competente in base alla propria sede legale/residenza. Nel Fascicolo Aziendale devono essere dettagliati il patrimonio produttivo dell'azienda agricola nonché la consistenza zootecnica.

Non è prevista la partecipazione ai benefici della sottomisura ad altri soggetti che non possiedano tali requisiti o che li possiedano in parte.

6. TIPOLOGIA DI DOMANDA

6.1 Domanda iniziale

È la domanda di pagamento presentata per le produzioni zootecniche della campagna assicurativa 2021 e 2022 ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e dell'Avviso pubblico di cui in oggetto.

6.2 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 4 del reg. (UE) 809/2014 e all'art. 16 par. 2 dell'avviso pubblico (errori palesi)

La modifica di una domanda iniziale presentata permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente.

Nella domanda di modifica occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

6.3 Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'avviso pubblico (ritiro totale)

Una domanda di pagamento può essere ritirata tramite compilazione di un apposito modello di comunicazione di ritiro.

È possibile, a questo scopo, presentare una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 e ai sensi dell'art. 16, par. 1 dell'Avviso pubblico, secondo il modello predisposto sul portale SIAN con la quale il beneficiario richiede di ritirare la domanda di pagamento, a condizione che il richiedente non sia stato informato di inadempienze riscontrate nella domanda di pagamento stessa o che l'OP AGEA abbia provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco.

La comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 annulla integralmente la domanda di pagamento presentata e riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda medesima.

7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

La data di presentazione della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al successivo capitolo 9.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento per le assicurazioni delle produzioni zootecniche relative alle campagne assicurative 2021 e 2022 sono i seguenti:

1. Domanda iniziale: i termini di presentazione della domanda di pagamento sono definiti dalle Istruzioni Operative n. 83 del 25 giugno 2024 (**entro 90 giorni solari a partire dalla data di emissione del provvedimento di concessione** della corrispondente domanda di sostegno).

Laddove tale termine cada in un giorno non lavorativo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Per domande di sostegno concesse oltre il termine del 2 luglio 2025, la relativa domanda di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il **30 settembre 2025**.

2. Domanda di Modifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (errori palesi) - le domande di modifica possono essere presentate in qualsiasi momento successivo alla presentazione della domanda iniziale, entro i termini di presentazione delle stesse.

Tuttavia, se OP AGEA ha già comunicato al richiedente gli esiti dei controlli e/o l'ammissibilità della domanda di pagamento o ha provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco, non sono autorizzate modifiche;

3. Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale): le domande di pagamento possono essere ritirate in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha provveduto alla definizione del campione per il controllo in loco, non sono autorizzati ritiri.

8. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE/ COMUNICAZIONI TRAMITE PORTALE SIAN

Il beneficiario deve presentare la domanda/comunicazione di ritiro in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) Mediante registrazione nel sistema informativo come utente qualificato.

I mandati di cui al precedente punto a) sono registrati sul portale SIAN.

9. DOMANDE IN PROPRIO (UTENTI QUALIFICATI) – COMUNICAZIONE TRAMITE ACCESSO AL PORTALE

I produttori che non si avvalgono dell'assistenza del CAA possono presentare domanda/comunicazione di ritiro direttamente attraverso il portale SIAN.

L'accesso al portale SIAN può avvenire mediante una delle seguenti opzioni:

- **SPID**;
- Carta di Identità Elettronica **CIE**
- Tessera sanitaria (**TS-CNS**) o nella Carta Nazionale dei Servizi (o **CNS**).

La "Guida Operativa Iscrizione Utenti Qualificati" è consultabile sul portale SIAN.

9.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di pagamento e della comunicazione di ritiro

La compilazione e presentazione delle domande di pagamento e di eventuale comunicazione di ritiro è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande/comunicazioni di ritiro che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'agricoltore presenta una domanda di pagamento per ogni domanda di sostegno sottoscritta ai sensi dell'Avviso pubblico di cui in oggetto, per le produzioni zootecniche relative alla campagna assicurativa 2021 e 2022.

Possono essere presentate domande di pagamento per le domande di sostegno che sono risultate ammissibili e per le quali l'Autorità di gestione ha emesso un provvedimento di concessione con l'indicazione della spesa ammissibile a contributo e del contributo concedibile.

Inoltre, la domanda di pagamento deve essere corredata dalla documentazione comprovante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata e la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Completata la fase di compilazione della domanda/comunicazione di ritiro è possibile effettuarne la stampa e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio telematico con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP AGEA e relativa data di presentazione.

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore).

La fase di rilascio produce una distinta di ricezione in cui sono indicati tutti i dati di presentazione: CUA, descrizione azienda, bar-code della stampa definitiva, protocollo e data di rilascio.

Il CAA, per le domande presentate per il proprio tramite, ha l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

9.2 Rilascio con firma elettronica, mediante il codice OTP

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo, viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica.

Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni.

Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

10. INFORMAZIONI PRESENTI NELLA DOMANDA

La domanda di pagamento, compilata conformemente al modello allegato "Reg. (UE) n.1305/2013 - Domanda di pagamento - PSRN 2014-2022 – Produzioni zootecniche - Campagne 2021 e 2022", si basa sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda e sui dati del pagamento della polizza o certificato di polizza e relativa quietanza.

Di seguito sono riportate in sintesi le informazioni contenute nella domanda:

DOMANDA DI PAGAMENTO PRODUZIONI ZOOTECNICHE CAMPAGNA 2021-2022				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA/Compilatore	Quadro compilato da:
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione della tipologia di domanda presentata (iniziale o di modifica), con l'eventuale riferimento alla domanda precedente nel caso di domanda di modifica	Indicare la finalità di presentazione	tutte le domande
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA	La sez. 1 e 2 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione, dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento	Precompilato, sulla base delle informazioni provenienti dal fascicolo aziendale	tutte le domande
QUADRO B	DATI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	Riporta i riferimenti alla domanda di sostegno e alla concessione del contributo	Precompilato sulla base dei dati del provvedimento di concessione	tutte le domande

DOMANDA DI PAGAMENTO PRODUZIONI ZOOTECNICHE CAMPAGNA 2021-2022				
Componenti della domanda	Contenuto	Dettaglio	Operazioni del CAA/Compilatore	Quadro compilato da:
QUADRO C	DATI RELATIVI AL PAGAMENTO DEL PREMIO DI POLIZZA	Riporta le informazioni relative alla polizza di riferimento della domanda e ai dati relativi al pagamento	Sulla base dei dati presenti a sistema: 1) in caso di certificati di polizza collettiva: precompilato sulla base delle informazioni trasmesse dai Consorzi di difesa; 2) in caso di polizza individuale: riportare i dati richiesti relativi al pagamento e relativa quietanza	tutte le domande
QUADRO D	RICHIESTA DI PAGAMENTO	Riporta il dato relativo all'importo del contributo richiesto	Indicare l'importo richiesto	tutte le domande
QUADRO E	IMPEGNI E SOTTOSCRIZIONI	Riporta le dichiarazioni e gli impegni obbligatori per il richiedente il pagamento	Sottoscrivere le dichiarazioni e gli impegni	tutte le domande
QUADRO F	ELENCO DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE ED ATTESTAZIONE CAA (in caso di presentazione tramite un CAA)	Modello di riepilogo ad uso dell'operatore CAA da inserire nel fascicolo cartaceo	Esaminare l'elenco per verificare l'adempimento di tutte le operazioni	tutte le domande presentate tramite CAA
QUADRO G	INFORMAZIONI RELATIVE AI CASI DI SOGGETTI RICADENTI IN UNA DELLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 16 DELL'AVVISO PUBBLICO	Riporta i dati dei soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui all'art. 16 dell'avviso pubblico	Riportare i dati richiesti	Domande presentate da soggetti ricadenti in una delle fattispecie di cui all'art. 16 dell'avviso pubblico

11. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO E PER LA AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO PUBBLICO

Ai fini della presentazione della domanda di pagamento è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

- avere presentato una domanda di sostegno che sia risultata ammissibile e per la quale l'Autorità di gestione abbia emesso un provvedimento di concessione;
- avere effettuato il pagamento della polizza/certificato di polizza relativo alla domanda;
- essere in possesso della documentazione attestante la spesa sostenuta opportunamente quietanzata;
- in caso di polizze collettive il beneficiario deve accertarsi che l'Organismo di Difesa, a cui aderisce, abbia trasmesso a SGR copia della quietanza del premio complessivo riferita alla polizza-convenzione rilasciata dalla compagnia di assicurazione all'Organismo collettivo, unitamente ad una distinta con l'importo relativo al proprio certificato di polizza;

- essere in possesso della documentazione attestante la tracciabilità del pagamento alla Compagnia assicurativa.

12. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO

L'istruttoria relativa alla domanda di pagamento prevede:

- a) controlli amministrativi;
- b) controlli in loco, per le domande selezionate a campione.

Controlli amministrativi:

Nell'ambito dei controlli amministrativi vengono effettuate le verifiche, su tutte le domande di pagamento presentate, in ordine:

- alla ricevibilità delle domande stesse, inclusa la validità della certificazione antimafia ove previsto;
- alla conformità della polizza/certificato di polizza stipulata con quella presentata e accolta con la domanda di sostegno;
- ai costi sostenuti ed ai pagamenti effettuati.

Controlli in loco per le domande selezionate a campione

I controlli in loco sono effettuati su un campione pari ad almeno il 5% della spesa che deve essere pagata dall'Organismo pagatore, determinata in seguito ai controlli amministrativi delle domande di pagamento e dichiarata ogni anno civile dall'Organismo pagatore AGEA.

Ai fini del conseguimento del livello minimo di spesa, sono conteggiati solo i controlli svolti entro la data prevista per la presentazione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo conformemente all'articolo 9 del Reg. UE n. 809/2014 e dell'art. 50 del Reg. UE n.1242/2017.

La selezione del campione è effettuata in base ad una analisi dei rischi inerenti alle domande di pagamento ed in base ad un fattore casuale.

Attraverso i controlli in loco viene verificata la conformità degli interventi realizzati dai beneficiari con la normativa applicabile inclusi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione del sostegno. Tali controlli, altresì, verificano l'esattezza dei dati dichiarati dai beneficiari, raffrontandoli con i documenti giustificativi.

I dati relativi al valore della produzione storica dichiarati nel PAI, già verificati attraverso le procedure di cui all'art. 13 dell'Avviso pubblico, non sono oggetto di verifica nell'ambito dei controlli in loco.

I controlli in loco comprendono una visita presso l'azienda del beneficiario e sono effettuati alla presenza del beneficiario stesso o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta.

13. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

Sulla base di quanto definito dai Reg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014, nonché dal citato Avviso pubblico, il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi a carico dei beneficiari prevede l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

Il contributo richiesto in domanda di pagamento potrà essere oggetto di rifiuto o revoca, integrale o parziale, se non sono rispettati gli obblighi previsti ai paragrafi 3, 5 e 6 del citato Avviso pubblico.

Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca si tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza.

Alle riduzioni può essere aggiunto una sanzione amministrativa per le fattispecie previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

14. OBBLIGO DI UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La **Posta Elettronica Certificata (PEC)** deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: **protocollo@pec.agea.gov.it**.

15. CONTROLLI RELATIVI ALLE VERIFICHE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Per le domande afferenti alla misura 17.1 del PSRN 2014-2022, AGEA effettua la verifica prevista dal D.lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia, secondo le modalità previste dalla circolare AGEA Coordinamento n. 76178 del 3 ottobre 2019 concernente la "procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni" e dalle apposite Istruzioni operative dell'OP AGEA.

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, modificati dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai "terreni agricoli a

qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro”.

Si precisa che non è necessario acquisire informazioni antimafia aggiuntive in caso di concessioni demaniali presenti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma tre stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere anche in assenza del rilascio dell'informazione all'erogazione, sotto condizione risolutiva, di contributi e finanziamenti; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine.

Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/ 2011 - che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia – è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

A partire dal 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della predetta banca dati, previo accreditamento al relativo sistema informatico del sistema delle Prefetture.

La convenzione redatta tra la B.D.N.A. e l'OP AGEA prevede che il beneficiario debba comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta, a cura dell'OP AGEA, dell'informazione antimafia.

Qualora il fascicolo sia di competenza di un altro Organismo pagatore competente, lo stesso provvede a inoltrare ad AGEA le informazioni di cui sopra, utilizzando le funzioni di sincronizzazione rese disponibili nell'ambito del SIAN secondo quanto disposto dalla circolare n. 76178 del 03/10/2019.

In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'OP AGEA provvede a richiedere direttamente tramite la B.D.N.A. la richiesta dell'informazione antimafia.

La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. A norma dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., il rappresentante legale ha l'obbligo di trasmettere alla Prefettura competente, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione della compagine societaria e/o gestionale dell'impresa, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione.

Ha, altresì, l'obbligo di informare AGEA, così che si possa provvedere tempestivamente alla richiesta di una informativa antimafia aggiornata.

Una volta fornita la dichiarazione sostitutiva, il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA e delle funzionalità disponibili sul SIAN, procede all'attivazione della richiesta dell'Informazione antimafia per le domande interessate.

Il mancato inserimento nel SIAN della dichiarazione sostitutiva, dei relativi allegati e dell'attivazione della richiesta, da parte del beneficiario e del CAA, non consente di avviare la procedura di richiesta alla BDNA, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

L'accettazione da parte della BDNA della documentazione e della relativa richiesta è attestata dal rilascio di apposito numero di protocollo fornito dalla BDNA stessa.

L'inserimento incompleto o carente della dichiarazione sostitutiva e dei relativi allegati comporta la mancata accettazione della documentazione da parte della BDNA e l'impossibilità di rilasciare un numero di protocollo, con la conseguente impossibilità da parte dell'OP AGEA di procedere alla liquidazione degli aiuti.

Il beneficiario, anche per il tramite del proprio CAA, ha la possibilità di verificare lo stato della richiesta attraverso la consultazione delle informazioni del fascicolo aziendale.

È responsabilità del beneficiario verificare, anche per il tramite del proprio CAA, il buon esito della richiesta (avvenuta protocollazione) o l'eventuale mancato accoglimento della richiesta con le relative segnalazioni da parte della BDNA. In caso di mancato accoglimento, il beneficiario è tenuto a correggere o integrare tempestivamente la documentazione carente e a sottomettere una nuova richiesta di Informazione antimafia.

Il certificato non è richiesto, ai sensi del citato D.lgs., "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

16. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e successivi, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

Per gli Organismi pagatori, gli accrediti disposti hanno effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell'Istituto tesoriere delle somme ivi indicate.

Il beneficiario che richiede l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico, composto di 27 caratteri tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il Regolamento UE 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 "Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009" chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Il beneficiario è tenuto al rispetto di obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione del contributo;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari;
- l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario; la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP AGEA, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito.

Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

17. PROCEDURE DI RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

L'OP AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. In particolare, si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

"1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito. ... omissis ..."

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, l'OP AGEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario.

18. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all' AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale"*.

19. IMPIGNORABILITÀ DELLE SOMME EROGATE

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 *duodecies*, della legge n. 231/2005 *"Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli Organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli Organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze"*.

Le somme giacenti sui conti correnti accesi dagli Organismi pagatori presso la Banca d'Italia e presso gli istituti tesoreri e destinate alle erogazioni delle provvidenze di cui al comma 5-*duodecies* non possono, di conseguenza, essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari.

20. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI

Il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e il Regolamento di Esecuzione n. 908/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, dispongono l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti dei fondi FEAGA e FEASR, conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 111 e 112.

Le informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale internet e restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la sottomisura 17.1 è l'**Ufficio Gestione interventi di crisi della Direzione Organismo Pagatore di AGEA**.

22. RINVIO

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Istruzioni Operative, valgono le disposizioni ministeriali già in vigore, nonché quelle emanate dalla scrivente Agenzia.

23. ACCESSO AGLI ATTI

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Conformemente alle disposizioni contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. del 7 marzo 2005, n. 82 e in aderenza alle norme in materia di partecipazione amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., il procedimento amministrativo di competenza di AGEA è impostato in modalità telematica ed informatica attraverso l'alimentazione dei dati e la consultazione dello stato del procedimento effettuabili sul sistema SIAN. Ciò consente al beneficiario di conoscere in tempo reale le decisioni assunte dalla Amministrazione e non implica la necessità di notifiche o di altre attività notiziali, in quanto le decisioni sono in esso contenute e motivate.

Le risultanze di riscontro alla domanda dell'interessato sono costituite dalle evidenze digitali riportate sul sistema SIAN e sono nella diretta disponibilità e conoscenza del beneficiario, ovvero del soggetto cui egli ha conferito speciale incarico ad operare per suo conto, come il CAA. In tal caso, il CAA costituisce il "tramite conoscitivo" dello stato e dell'esito del procedimento e fornisce all'interessato ogni informazione e chiarimento al riguardo.

L'impostazione in forma di tele-amministrazione del procedimento di pagamento consente altresì al CAA e, per suo tramite, al beneficiario della domanda di pagamento, di avere esatta cognizione dello stato istruttorio e decisionale: in caso le informazioni non risultino immediatamente disponibili sul SIAN, il CAA, con la diligenza richiesta dal mandato, dovrà rivolgersi all'AGEA.

Le modalità di richiesta di informazioni relative al procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 sono state puntualmente descritte al capitolo 20 delle Istruzioni Operative AGEA n. 13 del 19 febbraio 2021, e al capitolo 18 delle Istruzioni Operative AGEA n. 14 del 19 febbraio 2021, pubblicate sul sito www.agea.gov.it. Si evidenzia inoltre che il beneficiario, all'atto della sottoscrizione della domanda, ha preso atto di tali modalità in materia di accesso agli atti e di richiesta di informazioni.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di consultazione del procedimento amministrativo e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso

collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);

- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art. 15 del D.M. Mi.P.A.A.F. del 27 marzo 2001 e art.14 D.M. Sanità del 14 gennaio 2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati personali che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - ente pubblico non economico disciplinato dal decreto legislativo n. 74/2018 e ss.mm.ii. - richiede o già detiene per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali sono trattati per:</p> <ol style="list-style-type: none"> finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze, per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi; accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente; gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica. <p>In tali casi, la base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’AGEA, in qualità di Titolare del trattamento.</p> <p>I dati già disponibili sul SIAN saranno inoltre trattati al fine di prevenzione ed individuazione di possibili frodi/irregolarità attraverso analisi di dati estratti a campione sulla base di indicatori di rischio definiti. Il trattamento sarà effettuato tramite l’utilizzo di strumenti che non valutano il comportamento specifico dei beneficiari dei fondi e, in quanto tale, non hanno la funzione di escludere automaticamente i beneficiari dai fondi stessi, ma individuano dei segnali di rischio estremamente preziosi che consentono di aumentare i controlli di gestione, senza fornire alcuna prova di errore, irregolarità o frode. La base giuridica di tale trattamento è costituita dalle normative comunitarie che dispongono l’adozione di misure di lotta alla frode e ad ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell’Unione Europea (ad es. le norme che regolamentano i fondi FEAD, FEAMP, FEAGA, FEASR).</p> <p>Qualora i dati siano necessari per ulteriori finalità, la stessa sarà espressa dall’AGEA in appropriata e separata modulistica, con l’indicazione anche della relativa base giuridica.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.</p> <p>I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati Responsabili del trattamento dal Titolare</p>

<p>Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali</p>	<p>Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza. In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR, con riferimento agli importi percepiti nell’esercizio finanziario dell’anno precedente, devono essere resi consultabili mediante semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti UE 2116/2021 e UE 128/2022 e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione dell’Unione Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Unione. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. A queste ultime, saranno comunicati, in forma anonima, i dati trattati a rischio frode. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p>Natura del conferimento dei dati personali trattati</p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del GDPR (“sensibili”) nonché dati relativi a condanne penali, reati, documentazione antimafia di cui all’art. 10 del GDPR (“giudiziari”).</p> <p>Detti dati possono afferire anche ad eventuali conviventi, soci e tutti gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa ai fini del rilascio della documentazione antimafia necessaria per l’effettuazione di taluni pagamenti.</p>
<p>Titolarità del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento è l’AGEA nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell’Agenzia pro-tempore. AGEA è certificata per la sicurezza delle informazioni in base alla norma ISO/IEC 27001:2013.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito web istituzionale dell’Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</p>	<p>AGEA, con Delibera n. 3 del 25 gennaio 2022, ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: ageaprivacy@agea.gov.it</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>I “Titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “Responsabili”. Presso la sede dell’AGEA è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.</p>

Diritti dell'interessato	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <p>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</p> <p>b) esercitare i diritti di cui sopra mediante l'invio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it di idonea comunicazione, citando: Rif. Privacy, <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla casella di posta elettronica ageaprivacy@agea.gov.it di idonea comunicazione sottoscritta dall'interessato con allegata copia del documento di riconoscimento; <p>c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it.</p> <p>Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.</p>
---------------------------------	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni vengono pubblicate sul sito dell'AGEA all'indirizzo www.agea.gov.it.

Il Direttore dell'O.P. AGEA
 Christian Patti

Allegato I

**Decreto n. 225335 del 28 aprile 2023 di approvazione dell'Avviso pubblico invito a
presentare proposte Campagna assicurativa 2021-2022**

Modello domanda di pagamento 2021 – 2022 produzioni zootecniche